



AREA RISORSE UMANE  
UFFICIO PERSONALE DOCENTE E COLLABORAZIONI ESTERNE  
SETTORE STATO GIURIDICO ED ECONOMICO PERSONALE DOCENTE

**IL**

**D.R. n. 3272/2018 del 21.12.2018**

**RETTORE**

**VISTI:**

- la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e successive modifiche;
- l'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;
- l'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, gli articoli 6, comma 14, in base al quale *"I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Omissis"* e 29, comma 19;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232;
- l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica. 4 settembre 2013, n. 122, emanato in attuazione dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2014;
- l'articolo 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, fino al 31 dicembre 2015;
- l'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;



- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, il quale dispone che: *“(Omissis). A titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011- 2015 dall’articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito una tantum un importo ad personam in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione all’entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, (omissis)”. “La corresponsione dell’importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera; (omissis)”. “l’importo è corrisposto in due rate (omissis)”. “Al fine di sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2018 e di 40 milioni di euro per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all’articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;*
- il Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, n. 197, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la corresponsione del predetto emolumento e per l’attribuzione delle relative risorse alle Università;
- la nota prot. n. 6415 del 18.05.2018 con la quale il MIUR ha comunicato la pubblicazione della tabella di riparto dei fondi assegnati a ciascun Ateneo per gli anni 2018 e 2019 per la corresponsione dell’una tantum ai professori ed ai ricercatori di ruolo e l’elenco dei soggetti dell’Ateneo considerati ai fini dell’attribuzione delle somme;
- la nota prot. n. 8282 del 25.06.2018 con la quale il MIUR ha comunicato l’integrazione l’elenco dei soggetti dell’Ateneo considerati ai fini dell’attribuzione delle somme;

#### **CONSIDERATO**

- che dalla suindicata tabella risulta assegnato all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la corresponsione dell’una tantum ai professori ed ai ricercatori di ruolo un finanziamento di euro 3.521.500,00 per l’anno 2018 e di euro 2.817.200,00 per l’anno 2019;

#### **VISTI:**

- il Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori universitari a tempo indeterminato”, emanato con D.R. n. 943/2018 del 28.03.2018;
- la delibera n. 283/18 del 17.07.2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel triennio 2013-2015 il periodo relativamente al quale deve essere valutata l’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta dai professori e dai ricercatori ai fini del riconoscimento dell’una tantum e ha fissato al 20% la percentuale di riduzione dell’una tantum per i professori e i ricercatori che hanno beneficiato per una sola annualità degli incentivi una tantum di cui all’articolo 29,



comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al 40% la percentuale di riduzione per i docenti che nel periodo 2011-2013 hanno beneficiato degli incentivi per due annualità;

- il D.R. n. 3477/2014 del 19.12.2014 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alle procedure selettive per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art 29 comma 19 legge 240-10 indette con i DD.RR. nn. 2904, 2905 e 2906 del 13.11.2014 - ed è stata disposta la corresponsione ai destinatari degli importi definiti con le modalità previste dal regolamento;

#### **CONSIDERATO:**

- che, tra i potenziali beneficiari dell'una tantum inseriti nell'elenco predisposto dal MIUR hanno superato con esito positivo la valutazione effettuata ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dell'attività didattica, di ricerca e gestionale i docenti di cui all'allegato A del presente decreto;
- che l'elaborazione dei calcoli necessari a quantificare l'importo dell'una tantum da corrispondere a ciascun avente diritto ha reso necessaria la creazione di un'apposita piattaforma informatica in grado di gestire il complesso calcolo dell'algoritmo indicato dall'art. 2, comma 3, del D.M. 197/2018;
- che l'imminenza della chiusura dell'esercizio finanziario 2018 non consente di effettuare la puntuale verifica della correttezza degli importi dell'una tantum da corrispondere ai professori e ai ricercatori di ruolo elaborati dal sistema informatico applicando il predetto algoritmo;

#### **RITENUTO:**

- opportuno corrispondere ai professori e ai ricercatori di ruolo che hanno superato con esito positivo la valutazione dell'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel triennio 2013-2015 un acconto di euro 663,50 a lordo degli oneri a carico Ente sull'importo della prima rata dell'una tantum che sarà loro riconosciuto all'esito della verifica della correttezza degli importi calcolati dal sistema informatico;

#### **Decreta**

Ai professori e ricercatori di ruolo di cui all'allegato A del presente decreto è corrisposta la somma di euro 663,50, al lordo degli oneri a carico Ente, a titolo di acconto della prima rata dell'una tantum stabilita dall'art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

All'esito della verifica della correttezza degli importi dell'una tantum da corrispondere ai professori e ricercatori di ruolo elaborati dal sistema informatico, applicando l'algoritmo indicato nell'art. 2, comma 3, del D.M. 197/2018, sarà effettuato il conguaglio tra l'importo liquidato in base al presente decreto e l'importo effettivamente spettante a ciascun avente diritto.

La corresponsione dell'importo una tantum di cui al presente decreto cesserà al 31 dicembre 2019 e non produrrà effetti ai fini della successiva progressione di carriera.

La spesa per l'erogazione dell'una tantum graverà per euro 797.500,00 sul conto A.C.04.01.010.010 (Competenze fisse ai professori), per euro 192.995,00 sul conto A.C.04.01.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse ai professori), per euro 67.787,50 sul conto A.C.04.01.020.020 (Irap su



competenze fisse ai professori), per euro 332.000,00 sul conto A.C.04.02.010.010 (Competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato), per euro 80.344,00 sul conto A.C.04.02.020.010 (Contributi obbligatori a carico Ente su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato) e per euro 28.220,00 sul conto A.C.04.02.020.020 (Irap su competenze fisse al personale ricercatore a tempo indeterminato) UA.S.001.DUF.ARU.DOC dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2018.

L'originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna di questa Università.

**F.to Il Rettore**

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ed entro 120 giorni è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato.